CONTI CONSUNTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO, DELL'AZIENDA PER LE POSTE E TELEGRAFI E DI QUELLA PER I SERVIZI TELEFONICI DI STATO, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27

Art. 18

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1926-27 (art. 14)..... L. 140.031.452,58 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16)..... » 18.302.900,78 ---------- Resti passivi al 30 giugno 1927.... L. 158.334.353,36 ---------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 1929 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27
Estremi	Legge 30 dicembre 1929, n. 2177
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conti-consuntivi-dell-amministrazione-delle-ferrovie-dello-stato-dell-1929/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it